CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE

Art. 121

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 LUGLIO 1922, N. 1147

(Art. 24 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Tutti i professori ufficiali che attualmente hanno l'incarico di un insegnamento complementare, lo potranno conservare nelle forme di legge.

Quelli tra essi che al 30 marzo 1909 avevano un incarico di materia complementare o fondamentale retribuito in misura superiore a L. 1250, conserveranno la retribuzione da essi goduta, ritenendo la differenza fra questa e le L. 1250 come assegno personale che sara' assorbito dagli eventuali aumenti quinquennali successivi fino a concorrenza di essi. Anche tale assegno cessera' col cessare dello incarico.

Versione in vigore dal 17 dicembre 1910, non più in vigore dal 8 settembre 1922 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Estremi	Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1910

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-delle-leggi-sull-istruzione-superiore/art-121-articolo-soppresso-dalla-l-25-luglio-1922-n-1147/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it